



LEGGE DI BILANCIO 2021

Previdenza. Sintesi delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2021

PART-TIME CICLICI

Nella Legge di Bilancio 2021 è stata inserita la misura previdenziale che riguarda i part-time ciclici, riconoscendo così la piena contribuzione annua a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che svolgono la loro attività per una parte dell'anno, mentre per un'altra parte non sono chiamati al lavoro pur essendo in forza presso le aziende di appartenenza. Questa situazione riguarda tutte le attività in appalto che seguono i cicli scolastici (mense, pulizie, ad personam, sostegnoW) che hanno interruzioni delle proprie attività al termine dell'anno scolastico, per riprenderle poi all'inizio dell'anno scolastico successivo. Fino ad ora il periodo di interruzione non è stato considerato ai fini previdenziali, riducendo in questo modo le settimane annue utili al raggiungimento dei requisiti pensionistici. **A Brescia la Filcams Cgil, con la Camera del Lavoro e con il Patronato Inca Cgil, ha promosso e vinto delle cause legali per avere riconosciuti questi periodi ai fini previdenziali**, contestualmente si è agito per avere una normativa che riconoscesse gli stessi periodi ai fini previdenziali. Con la Legge di Bilancio 2021 **questo è stato ottenuto**. Rimane aperta la questione di chi non raggiunge la retribuzione minima annuale per avere riconosciuti i contributi pieni.

RIPORTIAMO IL TESTO DEL COMMA 350, ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO CHE TRATTA IL TEMA:

350. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

OPZIONE DONNA

La legge di Bilancio 2021 ha definito che possono ricorrere all'opzione donna le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2020, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (se dipendenti) e a 59 anni (se autonome).

ISOPENSIONE

La legge di Bilancio 2021 proroga il ricorso all'isopensione fino a 7 anni fino al 2023, la Legge consente un anticipo dell'età pensionabile sino a un massimo di 7 anni. La possibilità di usufruire di questa maggiorazione è in deroga alla Legge che prevede un massimo di 4 anni.

APE SOCIALE

La legge di bilancio 2021 ha prorogato per un altro anno la possibilità di richiedere l'APE sociale, (anticipo pensionistico con indennità a carico dello Stato previsto per alcune categorie di lavoratori al raggiungimento di una certa età anagrafica e in condizioni di difficoltà definite dalla normativa.

SALVAGUARDIA ESODATI

La Legge di Bilancio 2021 prevede il ricorso alla nona salvaguardia per gli esodati, alla quale potranno accedere 2.400 soggetti rimasti senza lavoro e tutele dopo la riforma Fornero del 2011.

QUOTA 100

Per il 2021 è ancora prevista l'uscita con la così detta Quota 100, (minimo 62 anni di età e 38 anni di contributi): questa misura non è prevista nella Legge di Bilancio 2021 in quanto è già inserita nella legislazione e scadrà al termine del 2021.